

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2023, n. 5-7605

Legge Regionale 10/02/2009, n. 4, art. 11. Regolamento n. 8/R del 20/09/2011, art. 11 e s.m.i. D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle superfici in gestione al Consorzio Forestale di Villar Focchiardo 2023-2038. Approvazione.



Seduta N° 402

Adunanza 30 OTTOBRE 2023

Il giorno 30 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Andrea TRONZANO

DGR 5-7605/2023/XI

OGGETTO:

Legge Regionale 10/02/2009, n. 4, art. 11. Regolamento n. 8/R del 20/09/2011, art. 11 e s.m.i. D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle superfici in gestione al Consorzio Forestale di Villar Focchiardo 2023-2038. Approvazione.

A relazione di: Carosso

Premesso che:

1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'art. 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

2) la l.r. 10 febbraio 2009, n. 4, così come modificata da ultimo dalla l.r. 3 del 9 marzo 2023 di riordino dell'ordinamento regionale, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede, all'art. 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Programma Forestale Regionale, precedentemente denominato Piano Forestale Regionale, e, all'art. 11, la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, precedentemente denominato Piano Forestale Aziendale (PFA), entrambi da approvarsi da parte della Giunta Regionale;

3) l'art. 45 della sopra citata l.r. 3 del 9 marzo 2023 prevede che, fino all'approvazione del

provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'art. 8, co. 3 della l.r. 4/2009, per la redazione del Piano di Gestione Forestale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, co. 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 stessa;

- 4) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) indica:
- A. al Titolo I, art. 2 i casi nei quali l'esecuzione degli interventi selvicolturali possono derogare a quanto previsto dal Regolamento stesso. Tra questi il comma 2 lettera a) esplicita gli interventi previsti all'interno dei piani forestali aziendali,
 - B. al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali. L'art. 9 elenca le modalità di assegno al taglio,
 - C. al Titolo II, capo II, art. 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA,
 - D. al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi. L'art. 21 tratta dei tagli a scelta colturali fissando, tra l'altro, i parametri da rispettare per il rilascio. L'art. 22 tratta dei tagli intercalari fissando i parametri per il rilascio,
 - E. al Titolo V le norme per la gestione del pascolo;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della L.r. 4/2009;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Dato atto che non è stato ancora assunto il provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e pertanto per la redazione del Piano di Gestione Forestale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, co. 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023;

Richiamato il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", che all'art. 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica "i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni".

Tenuto conto che l'art. 42 (Attribuzioni dei Consigli) del **D.lgs. n. 267/2000** (Testo unico Enti locali) al comma 2, lettera b indica tra le competenze del Consiglio comunale l'assunzione degli atti relativi a piani territoriali ed urbanistici e ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione.

Tenuto conto che:

- 1) la l.r. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":
- all'art. 2 istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;
 - all'art. 40 prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000,
 - all'art. 41 prevede che la Regione deleghi la gestione delle aree della rete Natura 2000 agli enti di

gestione delle aree naturali protette, province o città metropolitana tramite deliberazione della Giunta;

- all'art. 43 dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

2) le “Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte” sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016. L'articolo 12, comma 1, lett. e) di dette Misure vieta il pascolo in bosco, fatto salvo per aree "*identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco*";

3) con D.G.R. n. 7-4703 del 27 febbraio 2017 vengono approvate le Misure di conservazione specifiche per la ZSC/ZPS IT 1110006 “Orsiera Rocciavrè”;

4) con la D.G.R. n. 36-13220 del 08 febbraio 2010 è stata delegata all'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, già individuato dalla legge come soggetto gestore di aree protette, la gestione della ZSC/ZPS IT 1110006 “Orsiera Rocciavrè”.

Dato atto, come da istruttoria effettuata dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che:

1) il Consorzio Forestale di Villar Focchiardo, con nota prot. ricevimento n. 22243 del 16 maggio 2018, ha trasmesso la proposta di Piano Forestale Aziendale delle proprietà in sua gestione per richiederne l'approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 11 del Regolamento forestale. La proposta, come da documentazione agli atti del Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risulta composta da:

- 01 – Relazione di Piano,
- 02 – Elenco delle particelle catastali,
- 03 – Descrizione particellare,
- 04 – Registro degli eventi e degli interventi,
- 05 – Schede di valutazione dei boschi di protezione diretta,
- 06 – Carta forestale, in scala 1:10.000,
- 07 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000,
- 08 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000,
- 09 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000,
- 10 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000;

2) il Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha richiesto alcune modifiche e integrazioni agli elaborati presentati con propria nota prot. n. 44660 del 07 ottobre 2019, formulate sulla base delle osservazioni contenute nella scheda di valutazione tecnica di IPLA S.p.a., inviata ai competenti uffici il 05 marzo 2019 prot. ric n. 10959, che, tra l'altro, dà atto alla richiesta di integrazioni avanzata dall'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, ricevuta dai competenti uffici il 07 novembre 2018 prot. n. 50658. Il Settore Tecnico Piemonte Nord della Direzione Ambiente, Energia e Territorio non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni;

3) il Consorzio Forestale di Villar Focchiardo con nota prot. ric. n. 86669 del 23 luglio 2021 ha trasmesso i nuovi elaborati revisionati;

4) il Piano Forestale Aziendale delle superfici in gestione al Consorzio Forestale di Villar Focchiardo riguarda complessivamente 1.713,00 ettari, dei quali 1.393,74 boscati e 872,48 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso;

5) le superfici interessate dal Piano Forestale Aziendale:

A - ricadono per 772,00 ettari nella ZSC/ZPS IT1110006 "Orsiera Rocciavrè". L'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con Determinazione Dirigenziale n. 311 del 02 dicembre 2021, trasmessa con nota prot. ric n. 140460 del 03 dicembre 2021, ha espresso giudizio positivo di valutazione di incidenza condizionato al rispetto delle prescrizioni che seguono. Pertanto, l'attuazione del piano nella ZSC/ZPS IT1110006 "Orsiera Rocciavrè" è subordinata al loro rispetto:

- le parcelle permanenti di monitoraggio degli habitat forestali di interesse comunitario andranno individuate di concerto con l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Parco Alpi Cozie. Tale prescrizione è stata recepita dal PFA;

- il pascolo in bosco è consentito esclusivamente nelle zone individuate in cartografia dal PFA e con gli accorgimenti descritti in premessa alla Determinazione stessa;

B - non sono interessate da boschi da seme, così come individuati dalla normativa vigente;

C - comprendono boschi a protezione diretta, così come individuabili in base al manuale "Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta" della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 27-3480 del 13/06/2016 di approvazione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA. Tali superfici (181,34 ettari) si riferiscono a otto particelle forestali inserite tutte nell'apposita compresa (PT). La valutazione del ruolo protettivo è stata eseguita con la compilazione di specifiche schede. Si prevedono interventi selvicolturali nel periodo di validità del Piano su 177,35 ettari, omogeneamente ripartiti sulle particelle che compongono la compresa;

D - il Piano individua una compresa silvo-pastorale (AL) nella quale sono state inserite aree boscate attualmente pascolate o in cui si assiste ad un rinnovato interesse pastorale. Complessivamente la compresa riguarda 159,11 ettari. Viene precisato che al di fuori di tale compresa, il pascolo in bosco non è consentito per il periodo di validità del Piano stesso;

E - non ricadono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D. Lgs 42/2004;

6) vengono proposte le seguenti deroghe al Regolamento forestale:

- all'art. 21 limitatamente alle particelle 7 (esternamente alla Rete Natura 2000) e 25: i tagli a scelta colturale avranno una ripresa del 50% della provvigione invece del 40% previsto, compensati da un rilascio minimo di 120 m³/ha invece dei 90 m³/ha previsti dal Regolamento e da un periodo di curazione non inferiore a 15 anni, in luogo dei 10 prescritti. La scelta viene condivisa in quanto mira a disetaneizzare i popolamenti, favorendo la disseminazione di portaseme rilasciati e creando migliori presupposti per l'attecchimento e l'affermazione della rinnovazione;

- all'art. 22 limitatamente alle particelle 10, 11, 13, 15 e 16: vengono previsti diradamenti intensi a carico del maggiociondolo (fino al 70% della provvigione specifica) che, considerando la scarsa copertura del larice nel piano dominante (generalmente inferiore al 30%), non sempre assicureranno una copertura residua post-intervento pari al 50% come previsto dal Regolamento. La scelta viene condivisa in quanto mira a contenere l'avanzamento delle boscaglie invasive sui pascoli e i lariceti pascolivi, favorendo lo sviluppo della vegetazione erbacea e la rinnovazione del larice in corrispondenza delle aree con suolo minerale;

- all'art. 9, comma 1: vista l'ampiezza delle superfici interessate dai tagli a scelta in fustaia, viene richiesta deroga all'uso del martello forestale per la contrassegnatura delle piante da abbattere rispettando tutte le altre prescrizioni (le piante da prelevare vengono assegnate con bollo di vernice sul fusto e al piede in posizione non asportabile a partire dalla classe diametrica dei 20 centimetri;

dai 30 centimetri le piante devono essere numerate e assegnate con bollo di vernice sul fusto. Tale disposizione si applica anche alle piante morte in piedi). La richiesta viene accolta; al fine di permettere agli Organi incaricati di eseguire il controllo, viene proposta la prescrizione di apporre, dopo il taglio, il numero dell'albero assegnato anche sulla ceppaia, qualora quello al piede non risulti più leggibile;

7) il Piano Forestale Aziendale è stato adottato dal Consiglio Comunale di Villar Focchiardo con deliberazione n. 4 del 7 febbraio 2023, per le parti di propria competenza e come previsto dall'art. 11, comma 2, lettera a) del Regolamento forestale.

8) per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

9) il Piano Forestale Aziendale è funzionalmente collegato, con gli opportuni aggiornamenti, allo studio preliminare alla pianificazione forestale territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della L.r. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

10) come indicato nella stessa relazione, il periodo di validità richiesto per il Piano Forestale Aziendale è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 6° comma dell'art. 11 della L.r. 4/2009, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 15 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2037/2038 (31 agosto 2038);

11) il Piano forestale in questione, salvo la deroga all'articolo 9 comma 1 prevista dal Piano Forestale accolta con prescrizione per le motivazioni sopra espresse e il rispetto nella ZSC IT1110006 "Orsiera Rocciavrè" delle prescrizioni sopra riportate, può essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, essendo state rispettate le norme sopra citate, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;
- concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica;

12) l'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale. Per il periodo di validità del Piano, il pascolo in bosco è consentito nella sola compresa silvo-pastorale come descritta nella relazione tecnica e individuata nella cartografia allegata.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano Forestale Aziendale delle superfici in gestione al Consorzio Forestale di Villar Focchiardo, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra descritto.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n- 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta Regionale unanime

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano Forestale Aziendale delle superfici in gestione al Consorzio Forestale di Villar Focchiardo, riguardante 1713,00 ettari, dei quali 1393,74 boscati e 872,48 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso.

L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale.

Per il periodo di validità del Piano, il pascolo in bosco è consentito nella sola compresa appositamente individuata di cui sopra;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera a) del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., le deroghe ai seguenti articoli del Regolamento forestale:

- art. 21: limitatamente alle particelle 7 (esternamente alla Rete Natura 2000) e 25, i tagli a scelta colturale avranno una ripresa del 50% della provvigione, il rilascio minimo sarà di 120 m³/ha e il periodo di curazione non sarà inferiore a 15 anni;

- art. 22: limitatamente alle particelle 10, 11, 13, 15 e 16, i diradamenti a carico del maggiociondolo potranno prelevare fino al 70% della provvigione specifica; data la scarsa copertura del larice nel piano dominante (generalmente inferiore al 30%), la copertura residua post-intervento potrà essere inferiore al 50%;

- all'art. 9, comma 1: le piante da prelevare verranno assegnate con bollo di vernice sul fusto e al piede in posizione non asportabile a partire dalla classe diametrica dei 20 centimetri; dai 30 centimetri le piante verranno numerate e assegnate con bollo di vernice sul fusto. Dopo il taglio, il numero dell'albero assegnato dovrà essere apposto anche sulla ceppaia, qualora quello al piede non risulti più leggibile;

3) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di 15 anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 15 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2037/2038 (31 agosto 2038);

4) che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

01 – Relazione di Piano,

02 – Elenco delle particelle catastali,

03 – Descrizione particellare,

04 – Registro degli eventi e degli interventi,

05 – Schede di valutazione dei boschi di protezione diretta,

06 – Carta forestale, in scala 1:10.000,

07 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000,

08 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000,

09 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000,

10 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000;

5) di disporre che la sua attuazione nella ZSC/ZPS IT1110006 "Orsiera Rocciavrè" sia subordinata alle seguenti prescrizioni riguardanti il pascolo in bosco e contenute nella Determina Dirigenziale dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie n. 311 del 02/12/2021:

a - il pascolo in bosco è consentito esclusivamente nelle zone individuate in cartografia dal PFA;

b - le categorie forestali pascolabili sono esclusivamente i lariceti, le boscaglie d'invasione e gli

arbusteti; restano interdette al pascolo tutte le altre categorie forestali presenti all'interno della compresa;

c - nelle aree in cui non è attualmente praticato, il pascolo in bosco sarà consentito solo dopo il recupero selvicolturale delle zone;

d - il recupero del sistema bosco – pascolo non è da intendersi come trasformazione d'uso del suolo, che comunque è vietata salvo specifiche autorizzazioni, ma come un ecosistema in cui coesistono due cenosi, forestale e pastorale, all'interno dello stesso ambiente;

e - la tecnica di pascolamento da adottare sarà il turnato misto, con possibilità di mandatura notturna dei capi all'interno del bosco;

f - dovrà essere utilizzato il pastore elettrico, in modo da definire opportune zone di carico, in associazione a punti di richiamo, per favorire la movimentazione della mandria;

g - le aree sottoposte a tagli a scelta colturale, per gruppi o per piede d'albero, dovranno essere recintate ed interdette al pascolo sino a quando l'eventuale rinnovazione insediatasi in seguito agli interventi selvicolturali non avrà raggiunto i 10 cm di diametro misurato "a petto d'uomo";

h - i contratti d'affitto degli alpeggi dovranno comprendere l'impegno da parte dei conducenti di pascolare almeno con un passaggio tutte le superfici pienamente recuperate tramite interventi di gestione della componente arborea, in modo da garantirne la conservazione nel tempo;

6) di dare atto che la presenta deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul portale dei servizi online della Regione Piemonte, tema Ambiente e territorio, sezione "Sifor" oppure "Piani Forestali Aziendali", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-forestali-aziendali>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.